DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 10

Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento

Le regioni a statuto ordinario partecipano all'attivita' di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalita' della partecipazione all'attivita' di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Versione in vigore dal 30 marzo 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di federalismo fiscale
Estremi	Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-56-2000/art-10-partecipazione-delle-regioni-a-statuto-ordinario-all-attivita-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it